

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE.

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art.9 della Legge 18 marzo 1968 n° 337, disciplina le modalità di concessione delle aree comunali idonee per l'installazione delle attività di spettacoli viaggianti e dei parchi di divertimento.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai circhi equestri e agli spettacoli viaggianti installati su aree private ove queste siano assunte in comodato nelle disponibilità della Amministrazione Comunale.

Art. 2 Definizione della attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento

Sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo attrezzature mobili all'aperto o al chiuso ovvero in parchi di divertimento quali giostre, circhi.

Sono escluse dalla previsioni del presente regolamento tutte le altre attività anche se viaggianti o itineranti quali spettacoli teatrali, concerti, manifestazioni di piccola entità e rilevanza (spettacoli per bambini, teatrini, burattini, ecc)

PARTE II INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE AREE

Art. 3 Aree comunali disponibili

La Giunta Comunale individua, annualmente, gli spazi a disposizione per il posizionamento delle attività succitate, indicando spazi adatti alle diverse tipologie di manifestazione. La Giunta Comunale ha comunque la facoltà, in deroga all'atto di programmazione generale, di individuare aree diverse per particolari eventi o manifestazioni che, nel corso dell'anno, si prospettassero.

Art. 4 Presentazione delle domande

La concessione delle aree per le singole attrazioni e gli atti conseguenti sono rilasciati secondo i criteri e le modalità previste dal presente Regolamento su domanda degli esercenti.

La domanda andrà presentata:

- entro il 15 maggio di ogni anno per le attività inserite nel Luna-Park organizzato in occasione della Festa Patronale
- almeno venti giorni prima dello spettacolo o del posizionamento del trattenimento per iniziative calendariate nel resto dell'anno.

Le domande che perverranno oltre i termini non potranno essere prese in considerazione. Per la data di presentazione farà fede il timbro postale o il protocollo del Comune.

La domanda dovrà contenere:

- generalità completa dell'esercente;
- numero codice fiscale;

- residenza dell'esercente;
- precisa denominazione della attrazione, eventualmente integrata da ulteriori dati esplicativi;
- periodo e area richiesta per la concessione;
- dichiarazione di possesso della licenza di esercizio della attività;
- dichiarazione di possesso del certificato di collaudo della o delle attrazione/i.

Nel caso di documentazione incompleta, gli Uffici Comunali contatteranno telefonicamente e successivamente a mezzo raccomandata o fax l'interessato per chiedere eventuali integrazioni, che dovranno pervenire entro 10 giorni dalla richiesta.

In caso di decesso del titolare, il successore in attesa di licenza di esercizio attività potrà produrre idonea documentazione attestante la presentazione delle domande per ottenere le autorizzazioni necessarie.

Art. 5 Istruttoria della domanda

Nel caso di spettacoli e trattenimenti isolati, il Responsabile del servizio di Polizia Municipale, dispone, sulla scorta del presente Regolamento e delle individuazioni fatte dalla Giunta di cui all'art. 2, le necessarie autorizzazioni.

Nel caso di richieste per spettacoli o trattenimenti particolarmente significativi, il Responsabile del Servizio Polizia Municipale, attraverso l'assessore al Turismo, interessa la Giunta per le decisioni in merito.

Per i trattenimenti e gli spettacoli del Luna Park legato alla Festa Patronale entro il 31 maggio di ogni anno l'assessore al Turismo e il Responsabile del Servizio Polizia Municipale valuteranno le domande presentate. L'Ufficio Polizia Municipale darà comunicazione dell'esito dell'istruttoria agli interessati. All'atto della ricezione della comunicazione di assegnazione il gestore del trattenimento dovrà provvedere al versamento di una cauzione, dell'importo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale e alla trasmissione di copia della licenza di esercizio della attività e del certificato di collaudo della o delle attrazioni. La stessa sarà considerata anticipazione della Tassa di occupazione del suolo pubblico.

PARTE III

NORME RIFERITE AI LUNA PARK

Art. 5 Disposizione del Luna Park

La collocazione delle attrazioni sarà stabilita sulla scorta dei seguenti parametri:

- disposizione dell'anno precedente, qualora non siano intervenute modifiche sostanziali della area di allocazione;
- funzionalità del Luna Park;
- graduatoria di anzianità di cui all'art.8, nel caso necessiti una riallocazione generale dovuta a spostamento del Luna Park, ampliamento o restringimento dell'area o altre valide motivazioni.

Art. 6 Organico del Parco Luna Park

L'organico del parco Luna park è stabilito dalla Giunta nel provvedimento di individuazione dell'area di allocazione dello stesso.

Nel provvedimento dovranno essere indicati il numero massimo di bancarelle per il commercio di generi non alimentari su aree pubbliche, il numero massimo di banchi per la vendita di dolci e/o somministrazione di alimenti e bevande, il numero massimo di piccole attrazioni, di medie attrazioni, di grandi attrazioni.

Per piccole attrazioni si intendono le attrazioni con una superficie di copertura del suolo pubblico fino a mq 100, per medie attrazioni da 100 mq a 1000 mq, per grandi attrazioni oltre i 1000 mq.

Art. 7 Graduatoria generale di anzianità per la concessione delle aree nel Luna Park

Ogni esercente che presenti domanda per installare o installi una attrazione o uno spettacolo nell'area Luna Park viene iscritto in una graduatoria generale di anzianità, suddivisa per tipo di attrazione. Le stesse saranno aggiornate annualmente dal settore Polizia Municipale e saranno a disposizione presso gli Uffici Comunali.

Art. 8 Criteri per la formazione della graduatoria

L'Ufficio Polizia Municipale, per ogni tipologia di attrazione, predispone distinte graduatorie sulla base dei seguenti criteri e punteggi:

per coloro i quali hanno già esercitato sul territorio medese (punteggio sulla presenza)

a) anzianità di frequenza sul territorio medese con il medesimo tipo di attrazione, a far data dal 1970: 10 punti annui.

Per tutti gli altri (punteggio sulla domanda):

b) anzianità di domanda continuativa con la medesima attrazione: 1 punto annuo

c) anzianità di appartenenza alla categoria in base a licenze, autorizzazioni e ogni altro atto che dimostri l'anzianità: 1 punto annuo

d) anzianità di esercizio con la medesima attrazione: 1 punto annuo

Tale graduatoria sarà applicata ogni qualvolta vi sia la necessità di ricorrere ad un criterio oggettivo di comparazione tra le diverse attrazione o spettacoli.

Art. 9 Nuovi inserimenti

Qualora per causa di rinunce, aspettative o altre cause si rendessero disponibili aree nel Luna Park, il responsabile del servizio Polizia Municipale d'intesa con l'assessore al Turismo provvederà alla sostituzione dell'attrazione mancante, tenendo conto dell'area disponibile e della graduatoria di cui agli articoli precedenti.

Art. 10 Sostituzione e cambi

Per sostituzione si intende la sostituzione della vecchia attrazione con una nuova della stessa tipologia della precedente.

Per cambio si intende la sostituzione della vecchia attrazione con una nuova di tipologia differente dalla precedente.

Ai fini della formulazione della graduatoria la sostituzione di una attrazione con un'altra della stessa tipologia non comporta modifiche di punteggio, mentre invece il cambio comporta una riduzione di 50 punti se la nuova attrazione è di tipologia già esistente nella graduatoria.

Ogni sostituzione o cambio può essere consentito solo quando non impediscano il posizionamento di attrazioni già presenti. In caso di sostituzione o cambio con attrazione di diversa dimensione sarà necessario preventivamente relazionarsi con l'Ufficio Comunale al fine di verificare l'effettiva possibilità di posizionamento nella stessa posizione o, nel caso ciò sia impossibile, per consentire allo stesso di ridistribuire le attrazioni, in funzione sia della disponibilità di spazi sia della graduatoria di cui all'art. 8.

Ogni cambio, sostituzione e/o aumento di spazio richiesto potrà essere consentito solo dopo tre partecipazioni consecutive con la medesima attrazione.

Art. 11 Mancata occupazione della area

Qualora un concessionario non occupi l'area assegnata almeno 48 ore prima della data di apertura obbligatoria fissata dal Comune senza valido motivo, (richiesta anno di astensione, guasto, motivi gravi di salute), sarà dichiarato decaduto dalla concessione e perderà il punteggio maturato in graduatoria. La cauzione versata sarà incamerata dal Comune. Il Concessionario potrà rifare la richiesta l'anno successivo come nuovo inserimento.

Art. 12 Anno di astensione

Qualora un operatore abituale, con punteggio graduatoria sufficiente a partecipare al Luna Park non intenda partecipare per un anno, dovrà darne comunicazione scritta entro il 15 maggio indirizzata al Comune, il quale provvederà a nuova assegnazione secondo le modalità di cui all'art. 9 del presente Regolamento. L'anno di astensione non determina modifiche di punteggio. Per potere usufruire dell'anno di astensione occorre aver maturato una anzianità di partecipazione consecutiva di tre anni. La richiesta dell'anno di astensione non potrà essere ripetuta a meno di tre anni dall'anno di astensione precedente.

Art. 13 Assenza giustificata

In particolari casi quali gravi motivi di salute comprovati da certificazione medica, sinistro accertato, guasto non tempestivamente riparabile è ammessa presentazione di rinuncia anche dopo il termine del 15 maggio, con una perdita di 10 punti nella graduatoria. Il Concessionario non potrà, pena la perdita totale del punteggio, esercitare con la stessa attrazione in altro luogo nello stesso periodo. Qualora l'assenza non sia sufficientemente motivata produrrà una perdita di 30 punti dalla graduatoria.

Art. 14 Subentro in caso di decesso o cessazione definitiva del titolare della attrazione

In caso di decesso o di cessazione definitiva del titolare dall'attività, il punteggio da lui acquisito sarà interamente riconosciuto al coniuge, a discendenti ed ascendenti diretti e ai collaterali entro il 3° grado. Nell'ipotesi in cui a succedere nella conduzione della attrazione siano più figli, l'Amministrazione Comunale riterrà valido un atto notarile sottoscritto da tutti gli aventi diritto che designi quale subentrante nei diritti un unico figlio. Se l'attrazionista cessante era titolare di più attrazioni, il Comune potrà riconoscere ad ogni erede la titolarità di diritti per ogni singola attrazione.

Nel caso di trasferimento di azienda al subentrante, purchè munito di licenza d'esercizio, saranno riconosciuti tutti i diritti del cedente. Il subentrante non potrà però, nei due anni successivi, cambiare l'attrazione acquistata, rivenderla a terzi, beneficiare dell'anno di astensione.

Art. 15 Sulle società

Nel caso di scioglimento di società legalmente costituita, al socio rilevatario saranno riconosciuti i diritti della società sciolta.

Nel caso di trasformazione di ditta individuale in società, la società subentra nei diritti della ditta individuale purchè sia dimostrata la continuità con la precedente impresa.

Art. 16 Novità

La Giunta Comunale, nel provvedimento di individuazione delle aree per il luna-park, individua uno spazio in cui inserire una attrazione "novità", in deroga alla regolamentazione sopra esposta.

Sono da considerarsi novità le attrazioni che:

- non abbiano caratteristiche (relativamente al divertimento offerto) in comune con le altre attrazioni;
- non costituiscano solo innovazione o modifica di attrazioni esistenti;
- abbiano caratteristiche tali da risultare altamente spettacolari e di grande capacità di richiamo.

La valutazione delle proposte delle attrazioni novità spetta all'Assessore al Turismo, sentito il Responsabile del servizio della Polizia Municipale

Il titolare del trattenimento individuato come "novità" dovrà confermare, entro il 31 maggio, la propria partecipazione a mezzo fax o lettera raccomandata.

Al titolare della attrazione "novità" che, dopo aver dato conferma della propria partecipazione, rinunciasse a partecipare, sarà trattenuta la cauzione versata e saranno azzerati i punteggi eventualmente acquisiti.

Art. 17 Bancarelle

Le bancarelle per il commercio su aree pubbliche di generi non alimentari, dolci e somministrazione di alimenti e bevande sono considerate attività complementari al Luna Park e inserite in apposita graduatoria di presenza. La collocazione di queste attività non dovrà ostacolare la sistemazione delle attrazioni. Ai fini della assegnazione del posto si osserveranno, per quanto compatibili, le norme del presente regolamento. I titolari di attività di vendita di prodotti alimentari dovranno produrre copia della autorizzazione amministrativa di somministrazione, nonché del libretto sanitario rilasciato dalla ASL.

Art. 18 Divieto di sub concessione e di sostituzione della attrazione

Il titolare dell'attrazione per cui è data la concessione, è tenuto ad installare l'impianto per il quale ha richiesto e ottenuto la concessione e a gestirlo direttamente; lo stesso può farsi coadiuvare nella conduzione da persone in età lavorativa componente il proprio nucleo familiare o da dipendenti, regolarmente assunti secondo le vigenti disposizioni di legge.

Per le Società regolarmente e legalmente costituite ed in possesso della relativa licenza di esercizio, la gestione dovrà essere fatta dal legale rappresentante o da persona designata dai soci stessi.

Ogni sub concessione comporta l'immediata revoca della concessione stessa e l'esclusione per le due successive edizioni della stessa manifestazione. Peraltro, sarà consentita, prima dell'installazione, la sostituzione dell'attrazione autorizzata con altra dello stesso tipo, di proprietà di terzi, solo allorquando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile, e sempre che l'attrazione di terzi sia gestita direttamente dal concessionario dell'area.

La sostituzione deve essere comunque preventivamente autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.

Art.19 Concessioni a Società

La richiesta di concessione da parte di una Società, oltre che della documentazione di cui all'art. 4, deve essere corredata da idonea documentazione comprovante la legale

costituzione della stessa ed il nome dei soci, con l'obbligo di aggiornamento, compresi gli adempimenti antimafia. In caso di trasformazione da ditta individuale in società, questa acquisisce solo il punteggio del legale rappresentante relativo al punto a) dell'art. 8. Nell'ipotesi di Società senza precedenti di partecipazione al Parco, verranno applicati, ai fini della determinazione del punteggio, i criteri stabiliti dalle lettere b), c) e d) dell'art. 8. Sono autorizzati alla conduzione delle attrazioni esclusivamente i soci che risultino in regola con le vigenti disposizioni. La sostituzione del legale rappresentante o dei soci non comporta variazioni di presentante con uno punteggio della Società stessa né trasferisce al rappresentante legale il punteggio già conferito alla Società. Nel caso di scioglimento della Società concessionaria, il punteggio di cui alla lettera a) dell'art. 8 è riconosciuto all'ex socio che esibisca atto notarile nel quale tutti i restanti ex soci dichiarino di conferirgli l'acquisizione del punteggio della ex Società.

Il punteggio acquisito dalla Società non è in alcun modo divisibile tra i soci. Il socio rilevatorio non potrà cambiare o cedere a terzi l'attrazione rilevata per i due anni successivi, pena la perdita di ogni punteggio.

Art. 20 Limite numerico delle concessioni attribuibili a ciascun operatore

Ad ogni richiedente potrà essere concessa l'autorizzazione per l'installazione di una sola grande attrazione, oppure di una media ed una piccola o tre piccole, fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

A ogni titolare di grandi, medie e piccole attrazioni, a richiesta, previa domanda e rilascio del nulla-osta, può essere concessa una piccola attrazione che non superi comunque mq. 3 di superficie (pugnometro, oroscopo, ecc.) da installarsi nell'area immediatamente adiacente alla propria attrazione.

Tale piccola installazione non dà diritto all'acquisizione di punteggio separato.

Art. 21 Prescrizioni per l'installazione

Il concessionario di area comunale deve rispettare le seguenti condizioni per l'installazione delle attrazioni:

- a) ottemperare a tutte le disposizioni circa la collocazione e l'esercizio dell'attrazione, producendo la certificazione di collaudo;
- b) iniziare l'attività alla data prevista;
- c) ottemperare a tutte le disposizioni inerenti il decoro e l'efficienza dell'attrazione;
- d) non sospendere l'attività dell'attrazione durante il periodo e gli orari obbligatori indicati nell'autorizzazione di agibilità;
- e) è consentito l'uso degli apparecchi di diffusione sonora esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 10.00 alle 23.00 (salvo deroghe concesse all'atto del rilascio della autorizzazione); è vietato l'uso di rumori che non siano necessari al funzionamento dell'attrazione (es. sirene nei pugnometri).

Se per gravi motivi documentabili, i concessionari si trovino nell'impossibilità di iniziare l'attività alla data prevista o nella necessità di rimuovere l'attrazione prima della scadenza della concessione, essi devono fare richiesta scritta all'Amministrazione, che rilascerà, in caso di accoglimento il necessario nulla osta; in caso di rifiuto di nulla osta e di abbandono del Parco, l'esercente è escluso dalla manifestazione nei due anni successivi.

In caso di inottemperanza alle disposizioni qui sopra indicate, il concessionario sarà immediatamente allontanato dal Parco Divertimenti ed escluso dalla medesima manifestazione nell'anno successivo.

Art 22- Sistemazione di roulotte e carri attrezzi

Nelle aree destinate allo svolgimento del Luna Park ed in ogni altra area su suolo pubblico data ai titolari delle attrazione non potranno essere ospitati carriaggi o carovane di persone non facenti parte del Parco.

La sistemazione delle roulotte di abitazione dei titolari della concessione e dei carri attrezzi avrà luogo nelle località indicate dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale .

Le carovane in dotazione dovranno essere sistemate, in maniera decorosa e nel rispetto delle vigenti norme d'igiene pubblica e di tutte le altre norme previste nei regolamenti comunali in materia di occupazione dei suolo pubblico, nonché, all'osservanza delle norme di pubblica sicurezza.

Art.23 Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Le tariffe per l'occupazione del suolo pubblico sono stabilite annualmente dalla Giunta. La stessa andrà versata prima del rilascio della autorizzazione.

Art. 24 Obblighi e responsabilità del concessionario

Entro i termini stabiliti dalla concessione di occupazione di suolo pubblico, il titolare dell'autorizzazione dovrà montare e smontare le proprie attrezzature .

Lo sgombero dell'area, da lasciare in perfetto ordine e pulizia evitando danneggiamenti alla pavimentazione o al suolo (avvallamenti causati da mezzi pesanti, macchie di olio ecc.), dovrà avvenire entro il giorno successivo la scadenza della concessione.

Art. 25 - Responsabilità civile

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale. E' a carico dei concessionari l'onere di munirsi di apposita polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile verso i terzi.

PARTE IV

NORME RIFERITE AI CIRCHI

Art. 26 Aree per Circhi

Ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, la Giunta individua gli spazi a disposizione per i circhi.

Spettacoli circensi non potranno essere autorizzati in concomitanza con la Festa Patronale o in altri momenti già impegnati per altri importanti eventi.

Nella domanda dovrà essere indicato il tempo di permanenza , che non potrà essere superiore a 30 giorni, sia il periodo di effettivo spettacolo.

Le richieste, da presentarsi ai sensi dell'art. 4, dovranno essere inviate all'attenzione della Amministrazione Comunale. Il Responsabile del servizio assegnerà le concessioni sulla scorta della data di presentazione della domanda e, in caso di contemporaneità.

In presenza di particolari situazioni di inagibilità dell'area o per motivi di pubblico interesse, la concessione potrà comunque essere revocata in ogni momento.

Art. 27 Versamenti per l'occupazione delle aree

Le concessioni di cui all'art. 23 sono subordinate al pagamento , da parte del concessionario , entro 20 giorni dalla comunicazione di avvenuto accoglimento della richiesta, della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche .

Tale versamento non verrà restituito nel caso in cui il concessionario dovesse rinunciare ad installare il Circo nel periodo per il quale ha ottenuto l'autorizzazione.

Per il conteggio della metratura relativa all'occupazione del suolo pubblico si fa riferimento al tendone per lo spettacolo, ai carriaggi utilizzati per cassa , gabbie per animali nonché alle tende per il ricovero degli animali . I carriaggi per il trasporto del materiale , le roulotte di abitazione ed ogni altro tipo di attrezzatura che non sia necessario allo svolgimento dello spettacolo, dovranno trovare sistemazione nell'area indicata dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.

PARTE V

SANZIONI

Art. 28 - Sanzioni

Per le violazioni delle norme di cui al presente Regolamento, oltre ai provvedimenti disciplinari previsti dallo stesso, ai trasgressori, verranno irrogate le sanzioni amministrative previste dal Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dal Codice della Strada.